



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

A tutte le Biblioteche non statali aperte al pubblico

E, p.c.:

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Segretario Generale

Circolare n. 5

Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale

Art. 1.

(Finalità e ambito soggettivo di applicazione)

1. La presente circolare, che abroga e sostituisce la circolare n. 138 del 6 dicembre 2002 avente medesimo oggetto, disciplina, ai sensi della vigente normativa, gli interventi finanziari dello Stato destinati a sostenere il funzionamento e la pubblica fruibilità delle biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art. 7, sulla base di progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico e di potenziamento delle strutture.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione ai contributi)

1. Per essere ammesse al contributo di cui all'articolo 1, le biblioteche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- appartenere a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all'art. 10 comma 1 del Codice dei beni culturali;
- avere un direttore responsabile;
- essere dotate di un regolamento interno;
- effettuare un'apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali;
- operare in SBN oppure chiedere il contributo finalizzato all'inserimento in SBN.

2. Gli enti proprietari devono inoltre essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa.

Art. 3.

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la piattaforma informatica che viene resa annualmente disponibile, previa pubblicazione di apposito avviso, all'indirizzo <https://www.librari.beniculturali.it>.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2. Per ciascun anno di riferimento, la domanda deve essere validamente acquisita dalla piattaforma informatica suddetta entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente.

3. La procedura di inserimento della domanda richiede la preventiva registrazione del legale rappresentante dell'ente sulla piattaforma dedicata, e la sottoscrizione digitale della domanda nelle modalità ivi previste. Tale sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ha valore di una dichiarazione contestuale all'istanza in ordine alla legale rappresentanza dell'ente.

4. La piattaforma informatica disciplina l'assolvimento del bollo, qualora dovuto.

Art. 4.

(Contenuto informativo delle domande)

1. Le domande devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del numero di codice fiscale dell'ente beneficiario e del numero di conto corrente sul quale versare l'eventuale contributo;
- b) l'indicazione del nome del direttore responsabile della biblioteca;
- c) l'elenco delle risorse catalografiche e delle attrezzature di cui dispone la biblioteca;
- d) notizie su storia e patrimonio conservato, nonché su dimensione e tipologia dell'utenza;
- e) fino a 3 schede-progetto delle tipologie ammesse, indicate nell'avviso annuale di cui all'art. 3;
- f) copia del regolamento interno della biblioteca;
- g) relazione descrittiva sull'utilizzo dell'eventuale contributo riconosciuto per l'anno precedente;
- h) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che la biblioteca:
 - non rientra nelle competenze delle regioni in base alle disposizioni ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1972, o comunque in base ad apposite norme giuridiche;
 - è aperta al pubblico, con l'indicazione dei giorni e dell'orario per la consultazione e per l'eventuale prestito.

Art. 5.

(Procedura per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi)

1. Per la valutazione delle domande è annualmente costituita, con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, una Commissione composta da almeno quattro funzionari bibliotecari, presieduta da un dirigente, con il compito di formulare la proposta di assegnazione dei contributi, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione sull'apposito capitolo di bilancio n. 3673 denominato "*Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale*".

2. La proposta di ammissione è formulata sulla base dell'accertamento della regolarità della domanda, della presenza in essa di tutti gli elementi obbligatori e della regolarità dell'ente riguardo agli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi, e tiene conto della chiarezza e dell'attendibilità scientifica del progetto individuato dalla Commissione per l'assegnazione del contributo, nonché della continuità con eventuali progetti già finanziati dalla Direzione generale e della collaborazione al progetto di altre biblioteche e istituti.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Art. 6.

(Controllo sull'utilizzo dei contributi)

1. Gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante la medesima piattaforma messa a disposizione dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, idonea rendicontazione sull'utilizzo dell'importo assegnato l'anno precedente, e a fornire ogni elemento utile che venga loro richiesto al fine dell'esercizio di controllo, che può essere attuato anche mediante visite ispettive.
2. In nessun caso il contributo può essere utilizzato per la corresponsione di emolumenti a personale dipendente dell'ente proprietario della biblioteca.
3. Il mancato rispetto del termine fissato al primo capoverso per la presentazione del rendiconto, salvo proroga formalmente autorizzata dalla Direzione generale, costituisce motivo di esclusione dalla procedura.
4. In caso di mancata presentazione del rendiconto per l'intero anno successivo all'assegnazione del contributo, la Direzione generale può disporre la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 7.

(Responsabile del procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio I della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

Art. 8.

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti a seguito della presentazione della domanda sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura.
2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici e cartacei per il Ministero della Cultura.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio.

Avviso della presente Circolare sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

il Direttore Generale
Biblioteche e diritto d'autore
(dott.ssa Paola Passarelli)